

*immediata
protesta
casi ALPH*

orig. male

CIC/BASOL



Sent. 92/93

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, riunito in Cam-

*Impugnazione sent. ALPH
A concisione.*

ra di Consiglio, composto dai Signori:

- | | | | |
|----------|-----------|------------------|-------------|
| 1 - S.E. | PAIAZZOLO | dr. Salvatore | PRRESIDENTE |
| 2 - | TROYA | dr. Italo Libero | |
| 3 - | GRIECO | dr. Angelo | |
| 4 - | TUMBIOLO | dr. Salvatore | ESTENSORE |
| 5 - | CARBONI | dr. Raffaele | RELATORE |
| 6 - | CIMMINO | dr. Armando | |
| 7 - | PADULA | ing. Michele | |

N. 102/91 Reg. Gen.
N. 354 Cronologia
N. 2454 Repertorio
N. 2454 Comp. Civ.

applicata marche
ex L. 21-2-89, n. 89
per L. 28.000 -

Ente H.

1-7 OTT. 1993

il 2° e il 3° Consiglieri di Cassazione; il 4°, il 5° e il 6°

Consiglieri di Stato; il 7° Componente effettivo del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici,

Rilasciato copia cu-
stodita ex L. 21-2-89
per L. 28.000 -

GIUDICI

29.9.93
IL CANCELLIERE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa riunita in sede di legittimità iscritta nel Ruolo
Generale dell'anno 1991, al n. 102, vertita

TRA

- 1 - CONSORZIO DELL'OGGIO, con sede in Brescia;
- 2 - CONSORZIO PER L'INCREMENTO DELLE IRRIGAZIONI NEL TERRITO-
RIO CREMONESE, con sede in Cremona;
- 3 - AMMINISTRAZIONE NAVIGLIO CIVICO DELLA CITTA' DI CREMONA,
con sede in Cremona;



applicata marche
ex L. 21-2-89, n. 89
per L. 28.000 -

Pubblic. sent.
N. 4630 Reg. Dep.
N. 960 Reg. Dis.

30 SET. 1993

5222

2.

- 4 - CONSORZIO VASO GENEHALE ROGGIA FUSIA, con sede in Palazzo-
lo sull'Oglio;
- 5 - CONSORZIO DI M.F. ROGGIA TRENZANA, con sede in Trenzano;
- 6 - CONSORZIO SKRIOLA BAIONA DI CHIARI, con sede in Chiari;
- 7 - CONSORZIO DI M.F. ROGGIA RUDIANA, con sede in Rudiano;
- 8 - CONSORZIO GENERALE DELLA ROGGIA MOLINA, con sede in Villa-
chiera;
- 9 - CONSORZIO DELLA ROGGIA VESCOVATA, con sede in Roccafranca;
- 10- CONSORZIO DI M. F. SERIOLA VECCHIA DI CHIARI (o VETRA),
con sede in Chiari;
- 11- CONSORZIO DI BONIFICA ROGGIA TRAVAGLIATA, con sede in Tra-
vagliato;
- 12- CONSORZIO IRRIGUO ROGGIA CASTELLANA, con sede in Chiari;
- 13- CONSORZIO ROGGIA SALE, con sede in Cividate al Pinno;
- 14- CONSORZIO ROGGIA DONNA, con sede in Calcio;
- 15- COMUNE DI ANTEGNATE per ROGGIA ANTEGNATA,

tutti in persona dei rispettivi rappresentanti legali,
rappresentati e difesi, in forza di procura speciale alle liti
in autentica notarile (da parte del Consorzio per l'incremento
della irrigazioni nel territorio cremonese) e di procure in
calce ai ricorsi (per tutti gli altri), dagli avvocati Maria
Cristina Zavatti e Giannetto Cavaola e presso quest'ultimo e-
lettivamente domiciliati in Roma, via Agostino De-Petris, 85,

RICORRENTI

contro



1. - 2. - il MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI e il MINISTERO DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa legalmente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

3. - ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA, in persona del presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato speciale in calce ai ricorsi introduttivi, dagli avvocati Maria Luisa Enca Spilimburgo, Federico Setti e Giancarlo Mazzullo e presso quest'ultimo elettivamente domiciliato in Roma, via Monserrato, 34,

RESISTENTI

OGGETTO: Annullamento del decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze n. 645 Div. III/AE in data 21 gennaio 1989, nonché dei relativi disciplinari n. 175 del 15.6.1981 e n. 399 del 28.10.1987 e di ogni altro provvedimento, anche istruttorio, preordinato, presupposto, connesso, conseguente e relativo, compresa l'autorizzazione provvisoria esecuzione lavori. -

CONCLUSIONI

Per i ricorrenti si deve accogliere i ricorsi, con l'annullamento dei provvedimenti impugnati e con tutte le conseguenze di legge, anche in ordine alle spese di causa. -

Per i Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze: si chiede il rigetto dei gravami, con vittoria di spese e competenze.

4.

za.

Per l'E.N.E.L.: si chiede la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale e, comunque, la reiezione dei ricorsi per difetto di interesse o per infondatezza nel merito, con ogni consequenziale provvedimento, anche in ordine alle spese processuali.

FATTO

Con due ricorsi, già riuniti, i 14 Consorzi indicati in epigrafe e il Comune di Antegnate hanno chiesto che questo Tribunale pronunci l'annullamento del decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze in data 21 gennaio 1989, n. 645, con il quale, in variante e assorbimento di precedenti utilizzazioni, è stato concesso all'ENEL di derivare le acque captate e regolate nell'esistente serbatoio del lago d'Avio, dove confluiscono le acque fluenti dal lago Benedetto, ivi comprese le portate scaricate dal superiore impianto di Cantano d'Avio e quelle allacciate del fiume Oglio (ramo Nercanello) e dei torrenti Valle Scrin, Valle dei Buoi, Valle Salimmo e Valle Incavata, nonché le portate del laghetto di Avio e del rio Aviolo, in provincia di Brescia, nella portata complessiva da utilizzare come segue:

a) - massimi moduli 960 e medi moduli 24,60 per produrre la potenza nominale media di Kw 29.607,55 nella nuova centrale di Edolo e, cioè, Kw 13.902,57 in più rispetto alla potenza nominale di Kw 15.704,98 producibile nella centrale di Temù, total





mente sottoposti;

b) medi moduli 0,44 derivata nella vasca di Edolo, da utilizzare in pompaggio fino a 700 moduli ed in produzione fino a 960 moduli a scopo di riqualificazione di energia elettrica.

E' stato anche chiesto l'annullamento dei relativi disciplinari n. 175 del 15.6.1981 e n. 399 del 28.10.1987, regolanti la concessione impugnata e di ogni altro provvedimento, anche istruttorio, preordinato, presupposto, connesso, conseguente e relativo, compresa l'autorizzazione provvisoria all'esecuzione dei lavori. -

Queste le censure:

- 1) Violazione di legge con riferimento agli artt. 16 e 17 Regolamento 14.8.1920, n. 1285, e 19 T.U. Acque Pubbliche; eccesso di potere sotto il profilo dell'omissione di atti del procedimento, inesistenza dei fatti e degli atti, falsità dei presupposti;
- 2) violazione di legge con riferimento agli artt. 49 e 7 e segg del T.U.; eccesso di potere sotto il profilo della falsità dei presupposti, sviamento di potere, omissione di atti del procedimento, motivazione incongrua;
- 3) violazione di legge con riferimento all'art. 19 T.U. e 17 Regolamento; eccesso di potere sotto il profilo di contraddittorietà con precedente provvedimento della stessa autorità, di disparità di trattamento, motivazione mancante c/o illogica e incongrua;

6.

- 4) violazione di legge con riferimento agli artt. 49 - 7 e 8 T.U. Acque Pubbliche; eccesso di potere sotto il profilo della motivazione mancante, ambigua e incompleta; illogicità e perplessità del provvedimento;
- 5) violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento all'art. 45 T.U.; eccesso di potere per falsità dei presupposti, omissione di atti del procedimento, motivazione mancante o incongrua, disparità di trattamento.

Sono stati poi proposti i seguenti motivi aggiunti:

- 6) violazione di legge con riferimento agli artt. 14, n. 1 e 17 Reg. R.D. n. 1285/20 mod. R.D. n. 1412/22 ed agli artt. 19, 45 e 58 e segg. T.U. n. 1775/33; eccesso di potere per travisamento dei fatti, omessa od erronea valutazione degli atti e risultanze del procedimento, erroneità dei presupposti, omissione di atti del procedimento, difetto di motivazione ovvero motivazione illogica, incongrua ed erronea;
- 7) violazione di legge con riferimento agli artt. 6 e 7 regolamento dighe D.P.R. 1.11.1959, n. 1363 e artt. 14 e 16 regolamento R.D. 14.8.1920, n. 1285, e art. 8 T.U. n. 1775/33; eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, falsità o erroneità dei presupposti, omissione di atti del procedimento e/o erroneità e illogicità del provvedimento; contraddittorietà con atti del procedimento. -

Si sono costituiti in giudizio:

Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze, sottolineando





che il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha esclusa qualsiasi turbativa per le derivazioni irrigue vallive. Hanno chiesto, in ogni caso, il rigetto dei ricorsi riuniti, perchè infondati. -

Si è pure costituito l'E.N.E.L. prospettando, in via preliminare, la incostituzionalità della normativa in unico grado di questo tribunale in sede di legittimità. Ha poi eccepito il difetto di interesse all'impugnativa non potendo insorgere conflitto alcuno tra quanto concesso all'E.N.E.L. e le posizioni precostituite degli utenti irrigui. - Ha chiesto, in subordine, che i ricorsi riuniti siano respinti, perchè infondati. -

Con memorie, le parti hanno ulteriormente illustrato le rispettive tesi difensive, sulle quali hanno poi insistito alla pubblica udienza del 14 giugno 1993. -

DIRITTO

1. - Va esaminata, innanzitutto, la questione di legittimità costituzionale, prospettata dall'E.N.E.L., dell'art. 143 T.U. 13 dicembre 1933, n. 1775 - che al primo comma, lett. a), attribuisce alla cognizione diretta del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge avverso i provvedimenti in materia di acque pubbliche - sul rilievo che, essendo stato istituito anche nel settore della giustizia amministrativa il sistema del doppio grado di giurisdizione, detta norma sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza e quello emergente dall'art. 113,

*Competenza
T.S.A.P.*

8.

comma secondo, della carta costituzionale. -

La questione deve ritenersi manifestamente infondata. -

Invero, la Corte Costituzionale, secondo la quale il principio del doppio grado trova copertura nella giurisdizione amministrativa, attesa la disciplina differenziata di cui all'art. 125, secondo comma, Cost. (che prevede tribunali amministrativi di primo grado, soggetti come tali al giudizio di appello davanti al Consiglio di Stato), ha affermato che tale principio non ha rilevanza costituzionale rispetto alla giurisdizione ordinaria ed a quella speciale (1° febbraio 1982, n. 8; 15 aprile 1981, n. 82). -

La stessa Corte di Cassazione ha più volte ritenuto manifestamente infondata la questione e ribadito che l'ordinamento costituzionale non impone il doppio grado di giurisdizione, lasciando libero il legislatore di fissare deroghe in proposito, ove giustificato da criteri obiettivi e ragionevoli, che riguardino, senza discriminazioni, tutte le situazioni di un determinato tipo (24 giugno 1991, n. 6855; 10 luglio 1991, n. 7659; 11 aprile 1990, n. 3085; 30 gennaio 1986, n. 594; 15 dicembre 1983, n. 7409). -

2. - L'E.N.E.L. eccepisce, poi, il difetto di interesse alla impugnativa, in quanto non sussisterebbe conflitto alcuno tra quanto concesso all'ente con il provvedimento impugnato e le posizioni precostituite del Consorzio dell'Oglio e di consorzi irrigui sublacuali, tenuto conto che trattasi di deriv-



Unico
grado

zione di acque scorrenti nel bacino dell'alto Oglio, ad oltre duemila metri di quota e ad un centinaio di chilometri di distanza; in ogni caso, i consorzi ricorrenti, in quanto concessionari di derivazioni, potrebbero far valere l'eventuale lesione dei loro diritti soggettivi avanti al giudice ordinario.

L'eccezione è infondata. -

Invero, come questo Tribunale ha già avuto modo di sottolineare (sentenze n. 50 e n. 61 del 10 ottobre 1988, confermate dalle Sezioni Unite Civili della Cassazione con sentenze, rispettivamente, n. 7659 del 10 luglio 1991 e n. 6855 del 17 giugno 1991), i consorzi ricorrenti, in quanto titolari di antiche utenze (cfr. T.S.A.P., 6 luglio 1968, n. 27) riguardanti la regolamentazione dell'utilizzo delle acque del fiume Oglio e del lago d'Iseo, sono sicuramente titolari di una posizione di interesse legittimo rispetto alla correttezza della ulteriore attività amministrativa relativa al governo di dette acque. Essi, inoltre, nella loro particolare veste, hanno un indubbio interesse, diretto ed attuale, alla rimozione degli atti impugnati, dai quali sostengono che derivi loro un pregiudizio concreto ed immediato. Trattasi, in realtà, di un interesse occasionalmente protetto e, cioè, di un interesse sostanziale, nel senso che l'utilità o il vantaggio dell'annullamento degli atti amministrativi impugnati ricadrebbe sui consorzi medesimi e gioverebbe loro concretamente.

Quanto alla giurisdizione, è appena il caso di osservare .

*Testo a
ricorre*

11/12/93

10.

che i consorzi ricorrenti rivestono - come si è dianzi visto - una posizione di interesse legittimo; la loro impugnativa denuncia nei provvedimenti impugnati veri e propri vizi di legittimità e non di merito; si tratta di atti amministrativi di disposizione sul modo di utilizzo di acque pubbliche; ne deriva che le impugnative, concernenti la legittimità di provvedimenti in materia di acque pubbliche, spettano alla giurisdizione di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 143 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775. -

3. - Nel merito, i ricorsi sono fondati. -

Invero, le domande dell'E.N.E.L. 30.4.1973, 29.10.1973 e 28.5.1974 erano intese a variare profondamente le utilizzazioni idriche di cui alle vecchie concessioni rilevate dall'E.N.E.L., che assottigliavano acque del bacino dell'Oglio per il complesso di impianti di Temù, in una situazione di già difficile equilibrio tra l'utenza idroelettrica a monte e quelle irrigue a valle del Consorzio dell'Oglio e degli altri consorzi irrigui sub-lacuali.

Tale equilibrio si fondava, come sottolineano i ricorrenti, su apposite clausole di salvaguardia delle antiche utenze irrigue sub-lacuali, inserite nei disciplinari regolanti le concessioni afferenti gli invasi a servizio del complesso di Temù, nonché sulla imposizione all'E.N.E.L. di coordinare i suoi imponenti invasi del Pantano d'Avio e del Venerocolo con l'esercizio della regolazione del lago d'Iseo, effettuata dal

Competenze
P.S.A.P. (II)



Consorzio dell'Oglio.

11.

In realtà, la nuova concessione del rio Aviolo, la nuova concessione per la vasca di Edolo, il possibile stazionamento indefinito nel lago d'Avio delle acque del Cantano di Avio e Venerocolo precedentemente assoggettati a tempestivi rilasci d'acqua in favore dell'irrigazione, altera notevolmente la precedente disciplina di governo delle acque dell'Oglio, senza valutazione dei risultati per le utilizzazioni vallive, mentre la P.A. aveva l'obbligo di valutarne le conseguenze, imponendo all'E.N.E.L. di adottare le necessarie cautele per mantenere inalterata la situazione preesistente a valle.

Non si tratta soltanto di varianti di precedenti utilizzazioni, ma viene ex novo concessa all'E.N.E.L. anche l'intera portata del rio Aviolo, senza determinare la quantità dell'acqua disponibile nel corso e la quantità d'acqua che si concede, le opere di presa, raccolta, regolazione, derivazione, condotta, il luogo e le modalità di restituzione, come richiesto dall'art. 10 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285. Risulta stabilito, soltanto, all'art. 6 del disciplinare principale, che debba essere lasciato nel rio Aviolo il valore di magra stimato dall'ufficio idrografico per il Po in 28 litri al secondo.

Per la nuova vasca di Edolo era previsto un solo prelievo una tantum di mc. 1.350.000 di acqua, sempre la stessa, da utilizzare in ciclo chiuso. Rettificando un "errore" segnalato

invariato

12.

dall'E.N.E.L. il 9 luglio 1986, è stata concessa, anche se non prevista nella domanda di concessione istruita, una derivazione e un invaso aggiuntivo, nel nuovo serbatoio di pompaggio di Edolo, di un volume di 1.350.000 mc. all'anno, pari ad una portata continua di 0,44 moduli sulla media teorica di un anno.

Si tratta, sostanzialmente, di una nuova concessione di acqua pubblica senza istruttoria né formale né breve e della quale i ricorrenti non furono posti in grado di essere a conoscenza. -

Va sottolineato, fra l'altro, che l'intero volume concesso per i riempimenti annuali della vasca, in assenza di limitazioni temporali, potrebbe venir integralmente prelevato in stagione irrigua, in danno delle utenze consorziate.

Del resto, in nessuna parte del provvedimento impugnato si parla di nuova concessione ma di "variante ed assorbimento della concessione di derivazione d'acqua a scopo di produzione di energia elettrica (impianto denominato Temù)", nonostante che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con suo voto 13.2.1975, n. 70, avesse specificato che "col nuovo proposto impianto 'lago d'Avio - Edolo', di cui al progetto di massima 28.5.1974, di variante ai precedenti progetti 30.4.1973 e 29.10.1973, vengono introdotte, rispetto a quello già concesso ed esistente di 'Temù', delle variazioni che, ai sensi delle norme fissate nell'art.49 del testo unico 11.12.1933, n. 1775, non possono che considerarsi sostanziali. Ciò in quanto, "pur

non venendo modificato il serbatoio del lago d'Avio, tutte le
altre opere - di presa, di adduzione e di restituzione - rispo-
to al detto impianto esistente, sono completamente diverse sia
per proprie caratteristiche che per ubicazione".

13.



"Inoltre, col nuovo impianto vengono derivate le acque del rio
Aviole, non oggetto della concessione già assentita, ed è previ-
sta la costruzione di una vasca di accumulazione nella piana a
"suo di Edolo", per cui "la domanda 28.5.1974 dell'E.N.E.L., di
variante a quelle precedenti in data 30.4.1973 e 29.10.1973, ai
sensi del primo comma del citato art. 49 del Testo Unico, dovrà
essere istruita come domanda di nuova concessione". -

Anche nel voto conclusivo del Consiglio Superiore dei La-
vori Pubblici 17.4.1980, n. 207, si parlava di variante sostan-
ziale della originaria concessione idrica (impianto di Temù).-

Inoltre, come implicitamente confermato dalle Amministra-
zioni resistenti nella memoria conclusiva 13 gennaio 1993, l'af-
fermazione dell'ufficio idrografico del Po 30.8.1977, posta a
base del rigetto delle opposizioni dei consorzi, si riferiva ad
argomento diverso (accertamento tecnico della effettiva capaci-
tà del lago d'Avio di contenere utilmente le portate provenien-
ti dalla vasca di pompaggio di Edolo entro le quote di massimo
e minimo esercizio) e non l'assenza di turbamento alle disponi-

bilità idriche delle utenze irrigue a valle. Si ammette ora,

che "l'accumulo nei serbatoi in questione sottrae acqua alle di-

sponibilità naturali del fiume a valle, sicché in certe situa-

Sezione 15

14.

zioni, può mancare acqua alle irrigazioni inferiori". E si riconosce anche che "la relazione idrologica 30.8.77 dell'ufficio idrografico del Po stabilisce valori più elevati per le portate di piena da smaltire e, in definitiva, giudica i dispositivi di smaltimento delle piene, sia dell'uno, sia dell'altro sbarramento non adeguati a presuntive escrescenze di accensione". - Dette indicazioni tecniche di sicurezza non sono state considerate dall'Amministrazione, neppure nel disciplinare.

Conclusivamente, poiché con i progetti e le domande presentate, l'E.N.E.L. intendeva variare sostanzialmente la quantità di raccolta, regolazione, presa e restituzione dell'acqua, l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere non già ai sensi del secondo comma dell'art. 49 del T.U. n. 1775 del 1933, bensì in applicazione del primo comma dello stesso art. 49, come se si trattasse di una nuova concessione, nel rispetto delle formalità e condizioni che la legge ritiene necessarie a tal fine (cfr., in termini, T.S.A.P., 10 ottobre 1988, n. 60 e n. 61).

Il non averlo fatto, oltre al riconosciuto vizio di eccesso di potere per falsità dei presupposti, concreta nei provvedimenti impugnati anche i denunciati vizi di violazione di legge.

La fondatezza del primo, secondo, quarto, quinto motivo di ricorso, nonché dei motivi aggiunti comporta pertanto l'accoglimento dei ricorsi riuniti o l'annullamento dei provvedi-

menti impugnati, restando assorbito il terzo motivo. -

15.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. -

P. Q. M.

Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, in sede di giurisdizione di legittimità, accoglie i ricorsi riuniti di cui in epigrafe, contrassegnati con il n. 102/91 e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati. -

Condanna il Ministero dei Lavori Pubblici e l'Ento Nazionale per l'Energia Elettrica -E.N.E.I.- al pagamento, in saldo, in favore del Consorzio dell'Oglio (originario ricorso N.103/91) e degli altri Consorzi e Comune di Antegnate (originario ricorso n. 102/91), per ognuno dei due giudizi riuniti, della somma complessiva di lire 7.000.000 (settemilioni), di cui lire 3.000.000 (tremilioni) per spese e competenze, e lire 4.000.000 (quattromilioni) per onorari di avvocato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche il 14 giugno 1993. -

Antonio Turchio, Presidente

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(*Giuseppina COPPARI*)

Depositata in cancelleria oggi, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 183 T. U. 11 dicembre 1984

N. 1775, e 153 o.r.o.

Roma, 11 29 SET 1993

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
(*Giuseppina COPPARI*)

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta
dell'Avv. T. Giannetto Covarolo

Roma, 21 OTT. 1993

IL CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali giudiziari che
ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mette-
re a esecuzione il presente titolo, al pubblico
ministero di darvi assistenza, e a tutti gli uf-
ficiali della forza pubblica di concorrervi, quan-
do ne siano legalmente richiesti.

Roma, 21 OTT. 1993

Il Cancelliere



NOTIFICA

Ad istanza pervenuta all. la sottoscritta Assistente
 Ufficio di P.S. con oggetto: Procedimento Unico
 N. 12 del 1993 della Gi. di Appello di Roma, do
 con la ^{LA} ~~LA~~ ^{SENILNIA} ~~LA~~ MUNIA DELLA FORMULA
 ESECUTIVA

- AL MINISTERO DEL LAVORO PUBBLICO IN PERSONA DEL
 MINISTRO PRO TEMPORE NEL DOMICILIO EX LEGE PRESSO
 L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO IN ROMA VIA DEI
 PORTOGHESI N.12 IVI CONSEGNANDO COPIA A MA CONFORME
 ALL' ORIGINALE A MANI DI

o mani del Sig. Boccuzzi Margherita

Impiegata Incaricata
 23 OTT 1993
 437 GIANTI LORENZO
 Assistente U.N.E.P.
 G.A. ROMA

- AL MINISTERO DELLE FINANZE IN PERSONA DEL
 MINISTRO PRO TEMPORE NEL DOMICILIO EX LEGE PRESSO
 L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO IN ROMA VIA
 DEI PORTOGHESI N.12 IVI CONSEGNANDO COPIA CONFORME
 ALL' ORIGINALE A MANI DI

Boccuzzi Margherita
 o mani del Sig.

Impiegata Incaricata
 23 OTT 1993
 437 GIANTI LORENZO
 Assistente U.N.E.P.
 G.A. ROMA

- ALL' ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA - E.N.E.L. IN PERSONA
 DEL PRESIDENTE LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
~~RAPPRESENTANTE~~ NEL DOMICILIO ELETTO IN ROMA
 VIA MONTE PRATO N.34 PRESSO L'AVV. GIANCARLO MAZZULLO
 IVI CONSEGNANDO COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE A MANI DI